



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI_RM
REG. ABF I

Prot. N° 0024862/18 del 26/11/2018

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) BONGINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) TENELLA SILLANI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FERRETTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) BARGELLI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ELENA BARGELLI

Seduta del 25/09/2018

Esame del ricorso n. 1087444 del 11/09/2017

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 19275 - COMPASS BANCA SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) BONGINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) TENELLA SILLANI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FERRETTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) BARGELLI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ELENA BARGELLI

Seduta del 25/09/2018

FATTO

Il cliente asserisce di avere stipulato in data 02/02/2010 un prestito personale dell'importo di € 20.326,95 e che il TAEG esposto in contratto (15,42%) non corrisponde al TAEG effettivo (18,55%), dovendo trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 117 e 124 TUB nella versione *ratione temporis* applicabile. A riprova del fatto che i calcoli dell'intermediario non ricomprendono tutte le voci di costo contrattualmente previste, il cliente allega la perizia, dalla quale risultano due diverse ipotesi di calcolo del TAEG: una inclusiva di tutti i costi sostenuti e una limitata al mero importo finanziato; in entrambi i casi, il risultato cui si è pervenuti è il medesimo (TAEG 18,55%). Il cliente sostiene che nel calcolo del TAEG deve essere incluso il costo delle polizze assicurative ***140 e ***240 in quanto stipulate a copertura del rischio morte, invalidità, perdita impiego; sottoscritte contestualmente al prestito e di durata analoga, con premio finanziato dall'intermediario e con un indennizzo, pari al debito residuo, che vede quale beneficiario lo stesso intermediario. Inoltre, l'intermediario non ha rappresentato il costo del TAEG in chiave comparativa per la diversa ipotesi di inclusione del costo della polizza. Invece, nel calcolo del TAEG non deve essere incluso il costo delle altre due polizze sottoscritte (RC Capofamiglia e Personal Protection) in quanto differenti dalle polizze CPI. Il ricorrente chiede al collegio che venga accertata e dichiarata la nullità della clausola del TAEG e, per l'effetto, dichiarata non dovuta alcuna somma ulteriore rispetto al capitale netto erogato e agli interessi calcolati con tasso BOT; chiede, inoltre, la condanna alla restituzione dell'importo di € 13.352,03, nonché il rimborso delle spese sostenute dal cliente. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso e precisa che la natura facoltativa delle polizze assicurative è stata resa nota in fase preistruttoria, nelle condizioni generali di contratto, nell'apposito box di adesione e nel modulo denominato "*Clausole di adesione alle coperture assicurative accessorie facoltative*", nelle condizioni generali di polizza; che l'adesione alla polizza



non è stata un requisito necessario per ottenere il credito; le polizze “*Personal Protection*” e “*Family Protection*” non sono connesse al prestito in quanto non sono a copertura di rischi funzionali all’operazione di finanziamento. Infine, la mancata inclusione del costo della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG sarebbe conforme alla normativa *ratione temporis* applicabile (DM 08/07/1992 come modificato dal DM 06/05/2000, art. 121 TUB, Domande Frequenti alle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”).

DIRITTO

Il Collegio, nell’esaminare la domanda, è chiamato a valutare la facoltatività ovvero l’obbligatorietà dei costi assicurativi al fine di determinare se essi debbano essere esclusi dal calcolo del TAEG del finanziamento ovvero se, invece, debbano essere in esso inclusi: tale seconda opzione comporterebbe la nullità della clausola di determinazione del TAEG. Sia in sede di ricorso che in sede di repliche, il cliente ha precisato di lamentare la mancata inclusione del solo costo della polizza CPI. La presente analisi sarà, dunque, limitata a quest’ultima.

Il Collegio richiama, a tal fine, l’orientamento del Collegio di Coordinamento che ha analizzato approfonditamente la questione in diverse pronunce enucleando il principio di diritto da applicare e dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10617/2017, 10620/2017, 10621/2017 e, da ultimo, 2397/2018).

Il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, formulato il seguente principio di diritto: «[...] *Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:*

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento [...]» (così Collegio di Coordinamento, decisione n. 2397/2018 cit.).

Nel caso di specie, dalle deduzioni delle parti e dai documenti acquisiti emerge che in sede di stipula del contratto di finanziamento il ricorrente ha sottoscritto polizze di protezione del credito; ritiene il Collegio che sia configurabile una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione essendo stati i due contratti stipulati nella medesima data e sussistendo un’identica durata tra il piano di ammortamento e la copertura assicurativa.

Può, quindi, affermarsi che il cliente abbia assolto, con presunzioni gravi, precise e concordanti, all’onere della prova sullo stesso gravante in ordine alla natura obbligatoria della polizza.

Sempre dalle deduzioni delle parti e dai documenti acquisiti, emerge che l’intermediario non ha fornito elementi di prova contraria attraverso l’allegazione dell’offerta di condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti aventi il medesimo merito creditizio. In particolare, l’intermediario ha fornito cinque contratti ai fini della comparazione, ove, peraltro, risulta dissimile l’importo finanziato e, per almeno due contratti, la durata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio non accoglie, inoltre, la richiesta di rimborso delle spese legali, data la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone, in parziale accoglimento del ricorso, che l'intermediario provveda al ricalcolo del piano di ammortamento ai sensi dell'art. dell'art. 124 comma 5 T.U.B., nel testo vigente prima delle modifiche di cui al d.lgs. 141/2010, e alla restituzione dei maggiori interessi pagati, il tutto nei limiti della domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA